



### Deliberazione n. 20 del 6 novembre 2023

**Oggetto: Adesione ad un Protocollo d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, promosso in sede di Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom d'Italia e finalizzato a rafforzare la collaborazione sul territorio dei Comitati regionali per le comunicazioni che delibereranno in tal senso con il Garante per la protezione dei dati personali.**

Il giorno 6 novembre dell'anno 2023, alle ore 9.30, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente
SERGIO NUVOLI	Presidente	X	
ALESSANDRO BALZANI	Componente	X	
GRAZIANO CESARACCIO	Componente	X	
MARIA STELLA LOCCI	Componente	X	

Presiede la seduta il Presidente Nuvoli, ed assiste, con funzioni di segretario, la dott.ssa Noemi Atzei

#### IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Autonoma della Sardegna" e ss.mm.ii.;

VISTO il nuovo Accordo Quadro sottoscritto il 14 dicembre 2022 tra l'Autorità per le garanzie nelle (AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2023-2027;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 24 marzo 2023 dal Presidente dell'AGCOM, dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Sardegna;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 1 lett a), della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate, tra l'Autorità e questo Co.Re.Com, ai sensi del quale, tra le funzioni che l'Autorità ha delegato al Corecom Sardegna rientra anche l'esercizio della tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;

DATO ATTO che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE; VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 144-bis "Revenge porn" del citato D. Lgs. n. 196/2003 a mente del quale il Garante per la protezione dei dati personali può ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni (in questo caso anche per il tramite dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela) "abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso";

VISTO, altresì, l'art. 2 comma 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", che prevede la possibilità per il Garante per la protezione dei dati personali di ricevere segnalazioni o reclami da un minore ultraquattordicenne o dai genitori o esercenti la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo;

RICHIAMATA la legge Regionale 4 novembre 2022 n. 18, concernente le "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo";

CONSIDERATO che rientra tra le funzioni del Corecom la realizzazione di iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo e degli altri fenomeni sociali online, nonché la realizzazione di ulteriori iniziative per la tutela dei minori in rete;

CONSIDERATO che, in sede di Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom d'Italia, è stata promossa, l'adesione dei Corecom che delibereranno in tal senso ad un Protocollo d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, finalizzato a rafforzare la collaborazione sul territorio con il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e nel quadro degli obiettivi di protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali e di prevenzione e contrasto dei fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn;

VISTO lo schema di Protocollo di intesa trasmesso agli uffici dal Presidente Nuvoli con mail del 26 ottobre 2023, successivamente rettificato con mail del 6 novembre 2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO che la sottoscrizione di tale unico Protocollo da parte del Garante e dei Presidenti di tutti i Co.re.com. che delibereranno in tal senso è prevista durante una cerimonia ufficiale che sarà organizzata a breve a Matera, in data ancora da definirsi;

PRESO ATTO che il Protocollo di intesa non comporta impegni di spesa e che le concrete modalità di attuazione delle attività concordate sono demandate a successivi accordi operativi;

il Co.re.com, all'unanimità

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, che qui vengono tutte e singolarmente richiamate, lo schema di Protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di deliberare l'adesione del Corecom Sardegna all'iniziativa promossa dal Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom d'Italia, consistente nell'adesione ad un Protocollo d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali;
3. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'allegato Protocollo d'intesa.

Il segretario

Dott.ssa Noemi Atzei

Il Presidente

Dott. Sergio Nuvoli



***COORDINAMENTO NAZIONALE DEI  
PRESIDENTI  
DEI COMITATI REGIONALI PER LE  
COMUNICAZIONI E DELLE PROVINCE  
AUTONOME***

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187, nella persona del suo Presidente, Prof. Pasquale Stanzione, ivi domiciliato per la carica

E

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE BASILICATA, con sede in Potenza, via V. Verrastro n. 6 - 85100, nella persona del suo Presidente, Dott. Antonio Donato Marra, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO, con sede all'Aquila, via M. Iacobucci n. 4 - 67100, nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Larana, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE CALABRIA, con sede in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova – Palazzo Campanella - 89127, nella persona del suo Presidente, Dott. Fulvio Scarpino, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola F/8 - 80143, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Carola Barbato, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, con sede in Bologna, Via A. Moro n.44 - 40127, nella persona del suo Presidente, Dott. Giancarlo Mazzuca, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Trieste, Piazza Oberdan n.5 - 34133, nella persona del suo Presidente, Dott. Mario Trampus, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE LAZIO, con sede in Roma, Via Lucrezio Caro n.67 - 00193, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Maria Cristina Cafini, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE LIGURIA, con sede in Genova, Via Fieschi n.15 - 16121, nella persona del suo Presidente, Dott. Manfredi Maglio, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE MARCHE, con sede in Ancona, Piazza Cavour n.23 - 60121, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Cinzia Grucci, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE MOLISE, con sede in Campobasso, Via Colitto n.7 - 86100, nella persona del suo Presidente, Dott. Fabio Talucci, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, Piazza Solferino n.22 - 10121, nella persona del suo Presidente, Dott. Vincenzo Lilli, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA, con sede in Bari, Via Paolo Lembo n.40/F - 70121, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Lorena Saracino, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE SARDEGNA, con sede in Cagliari, Via Roma n.25 - 09125, nella persona del suo Presidente, Dott. Sergio Nuvoli, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze, Via Cavour n.18 - 50129, nella persona del suo Presidente, Dott. Marco Meacci, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, con sede in Bolzano, Via Dante n.9 - 39100, nella persona del suo Presidente, Dott. Roland Turk, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, con sede in Trento, Via Mancini n.27 - 38122, nella persona del suo Presidente, Dott. Marco Sembenotti, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE UMBRIA, con sede in Perugia, Piazza Italia n.2 - 06121, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Elena Veschi, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA, con sede in Aosta, Castello di Montefleury – Via S. Piccolo San Bernardo n.39 - 11100, nella persona del suo Presidente, Dott. Pierpaolo Civelli, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE VENETO, con sede in Mestre (VE), Via Poerio n.34 - 30171, nella persona del suo Presidente, Dott. Marco Mazzoni Nicoletti, ivi domiciliato per la carica;

(di seguito, rispettivamente, “Garante” e “CORECOM” e, congiuntamente, “le Parti”)

#### PREMESSO CHE

Il Garante,

- ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, può ricevere segnalazioni o reclami da un minore ultraquattordicenne o dai genitori o esercenti la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo;

- ai sensi dell’art. 144-bis (“Revenge porn”) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, introdotto dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, può ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni (in questo caso anche per il tramite dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela) “abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso”;

- a tal fine, ha implementato le misure necessarie per rispondere alle esigenze poste dalle citate normative, assegnando le relative competenze ad una specifica articolazione dell’Autorità e dedicando apposite sezioni del proprio sito web alla trasmissione delle segnalazioni o dei reclami in questione;

- ha prodotto, nel corso degli anni, documentazione informativa e divulgativa sull’uso prudente del web e sulla prevenzione degli atti di cyberbullismo e di revenge porn;

- è interessato a facilitare l’accesso degli interessati, in particolare dei minori, alle predette sezioni del proprio portale web, nonché alle fonti conoscitive e agli strumenti di tutela;

- in assenza di una propria articolazione territoriale, ritiene particolarmente utile l’approccio che può essere esercitato a livello locale da altre amministrazioni pubbliche.

I CORECOM,

- prestano supporto alle proprie Consulte regionali sul tema del bullismo e cyberbullismo;

- sono impegnati a realizzare iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo e degli altri fenomeni sociali online, nonché ulteriori iniziative per la tutela dei minori in rete, anche mediante l’organizzazione di corsi di educazione digitale presso le scuole secondarie di primo e secondo grado e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete;

Le Parti concordano sull’opportunità di procedere alla stipula di un Protocollo d’intesa che fissi le principali aree di collaborazione; pertanto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1  
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo ha per oggetto l'attivazione di una collaborazione strategica tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze nel quadro degli obiettivi di protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali e di prevenzione e contrasto dei fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn.

Articolo 2  
(Impegni delle Parti)

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le Parti, nel pieno rispetto delle competenze assegnate e delle specifiche modalità di azione, concordano, in particolare, di:

a) elaborare forme di cooperazione comune che possano valorizzare le competenze e i poteri del Garante e le esperienze e la presenza sul territorio del CORECOM, con possibilità per quest'ultimo di utilizzare, nel materiale divulgativo e nelle iniziative pubbliche, il logo istituzionale nonché la documentazione dell'Autorità, previo suo assenso;

b) organizzare iniziative pubbliche che coinvolgano esperti, cittadini ed istituzioni attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto sui temi della protezione dei dati personali e sui fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn e sulle più efficienti metodologie di prevenzione e di contrasto;

c) predisporre e diffondere materiale divulgativo, attinente alle tematiche del presente Protocollo, che diano un contributo sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale con riguardo al trattamento dei dati personali;

d) redigere e/o divulgare linee guida, vademecum, articoli, pubblicazioni scientifiche e promuovere best practices con l'intento di diffondere la cultura della legalità, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie, della navigazione sicura, della protezione dei dati personali e del contrasto ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn;

e) organizzare attività di ricerca, finalizzata ad individuare le problematiche attinenti alla protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali ed ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn predisponendo adeguati strumenti di intervento tempestivo;

f) pianificare incontri periodici volti ad una puntuale e mirata formazione del personale CORECOM in materia di Privacy oltre ad uno scambio di informazioni e di esperienze.

2. Nell'ambito delle medesime finalità di cui al comma 1, il CORECOM, in particolare, si impegna a:

a) veicolare verso il sito del Garante le eventuali segnalazioni o reclami ad esso pervenute e trattabili ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 71/2017 e dell'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003;

b) inserire, nei propri corsi di educazione digitale nelle scuole, un apposito modulo riguardante i temi del trattamento dei dati personali dei minori, con specifico riferimento al consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e alla tutela dei minori nella rete;

c) divulgare, anche mediante la propria rete territoriale, materiale ed iniziative del Garante inerenti alle attività indicate nel presente Protocollo.

3. Le modalità di attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verranno definite attraverso successivi accordi operativi, di comune accordo fra le Parti, che potranno essere stipulati anche nelle forme di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990.

4. Nell'ambito delle finalità strategiche condivise dalle Parti, ulteriori aree di collaborazione potranno essere definite nel corso della durata del presente Protocollo.

### Articolo 3

#### (Durata e recesso)

1. Il presente Protocollo, anche se vergato di pugno dai rappresentanti delle Parti, sarà comunque sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 ed entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

2. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per ulteriori tre anni per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del Protocollo, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C. o altro mezzo equivalente, e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

### Articolo 4

#### (Risorse)

1. Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto economico di una Parte nei confronti dell'altra. Ciascuna Parte si impegna a concorrere alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse, umane e materiali, nei limiti delle rispettive possibilità.

### Articolo 5

#### (Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1 del presente atto, previo consenso scritto di volta in volta rilasciato dalla Parte a cui il segno distintivo appartiene.

2. Le Parti si impegnano a non diffondere né a utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa rispettiva autorizzazione di volta in volta rilasciata.

3. Con separato atto, verranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Protocollo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.

### Articolo 6

#### (Modifiche)



1. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti, anche con le modalità di cui all'art. 2, comma 3.

#### Articolo 7

1. Il presente Protocollo D'Intesa, qualora in passato siano stati sottoscritti tra Garante e Corecom, sostituisce integralmente i precedenti.

#### Articolo 8

(Legge applicabile e foro competente)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, si applicano le norme vigenti nella Repubblica italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Garante per la protezione dei dati personali

Il Presidente

Pasquale Stanzone

CORECOM .....